

REGOLAMENTO COMUNALE

Relativo all'adozione dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi, sussidi ed ausili finanziari ad Enti Pubblici e privati, a gruppi ed a persone (Articolo 12 lg 241/1990)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 14 DEL 26.03.2015

ART. 1

L'Amministrazione Comunale di Asiago può intervenire nelle iniziative di Pubblico interesse attuate da Enti pubblici e privati, Associazioni, persone, secondo modalità e criteri di seguito indicati.

ART. 2

Sono da intendersi "iniziative di pubblico interesse" quelle che hanno fra i propri obiettivi almeno uno fra quelli di seguito esposti:

- a) la Promozione sociale
- b) la Promozione Culturale
- c) la promozione dell'immagine e delle attività produttive
- d) la sicurezza e la prevenzione
- e) la promozione della pratica dello Sport anche agonistico

ART. 3

Le forme di intervento dell'Amministrazione Comunale alle iniziative di cui all'art. 1 possono essere:

- a) *dirette*, attraverso l'erogazione di contributi
- b) *indirette*, attraverso la messa a disposizione di attrezzature, mezzi e personale dell'Ente
- c) *congiuntamente* le une e le altre.

ART. 4

Alle Associazioni di cui all'art. 1, l'amministrazione Comunale può erogare un contributo annuo sulle spese di funzionamento purché:

- a) abbiano sede ad Asiago;
- b) intervengano nei settori stabiliti dall'art. 2;
- c) abbiano una percentuale di soci residenti non inferiore al 75 per cento;
- d) abbiano almeno TRE anni consecutivi di attività alla data di presentazione della richiesta di contributo.

L'entità o il tipo del contributo saranno rapportati:

1. all'interesse sociale, culturale o sportivo;

2. alla corrispondenza tra l'obiettivo perseguito, quello raggiunto e quelli indicati nel Documento Unico di Programmazione (art. 170 TUEL) approvato unitamente al Bilancio e alle Linee Programmatiche del mandato;

Il Consiglio Comunale stabilisce l'importo massimo annuo complessivo disponibile per l'intervento di cui sopra.

Il contributo poi è erogato con provvedimento della Giunta Comunale previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al contributo stesso.

Alle Associazioni che usufruiscano di servizi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale quali: energia elettrica, riscaldamento, acqua, pulizia, ed eventuali, verrà ridotto tramite giro contabile interno con il provvedimento di erogazione, purché gli stessi non versino gli importi direttamente.

Il contributo sarà ulteriormente ridotto nel caso che l'Associazione goda di un locale Comunale, nella misura determinata in base ad apposita tabella dei valori immobiliari che sarà redatta dalla Giunta Municipale, in tal caso verrà ridotto tramite giro contabile interno con il provvedimento di erogazione, purché gli stessi non versino gli importi direttamente

Le associazioni entro il mese di aprile, sono tenute a presentare il bilancio relativo all'attività svolta nell'anno precedente, nonché una relazione con allegati preventivi di spesa per il funzionamento dell'associazione stessa nell'anno in corso e idonea documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti di cui al presente articolo da produrre a corredo della richiesta. I contributi saranno erogati, tenendo conto della disponibilità di bilancio, sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale, nel mese di maggio di ciascun anno.

ART. 5

Improrogabilmente, entro il 31 maggio di ogni anno, le Associazioni e gli Enti di cui all'art. 1, dovranno presentare domanda di contributo per le iniziative programmate per l'anno in corso.

La domanda, firmata dal legale rappresentante ed indirizzata al Sindaco del Comune di Asiago, dovrà essere corredata di:

- a) relazione sui progetti e finalità delle iniziative;
- b) a territoriale di azione;
- c) bilancio preventivo di spesa;
- d) indicazione delle autorizzazioni di competenza Comunale che si intendono richiedere e necessarie per lo svolgimento dell'iniziativa;

La Giunta potrà deliberare l'erogazione del contributo delle spese, a condizione che il contributo concorra al ripiano del deficit.

ART. 6

I contributi per interventi volti ad un maggiore utilizzo o migliore funzionalità di strutture e infrastrutture sia Pubbliche che private, di proprietà di Enti morali o ecclesiastici, potranno essere

corrisposti qualora le strutture stesse risultino accessibili alla collettività e svolgano una funzione di integrazione alla carenza delle strutture comunali.

La richiesta di contributo, dovrà essere accompagnata, oltre che dalla documentazione di cui all'articolo precedente, da dettagliata relazione tecnica degli interventi, eventuali progetti, analisi dei costi e da ogni altra notizia utile per consentire una corretta valutazione dell'istanza.

Verranno effettuate una visita preventiva di controllo ed una verifica finale dei lavori o dei progetti eseguiti.

Prima dell'erogazione del contributo concesso dovrà pervenire un dettagliato rendiconto dei lavori o dei progetti effettuati.

L'eventuale documentazione dovrà essere in copia fotostatica sulla quale il legale rappresentante avrà attestato la conformità della stessa all'originale agli atti.

Per eventuali successive esigenze potrà essere richiesta l'esibizione temporanea del documento originale.

La Giunta Municipale valutata la rispondenza ai requisiti previsti dal presente regolamento, potrà deliberare contestualmente all'erogazione del contributo, anche la liquidazione dello stesso nella misura massima del 70% della spesa prevista dichiarata ammissibile dall'ufficio comunale competente, il quale indicherà le tempistiche per la rendicontazione conclusiva. La rimanente parte infatti, verrà liquidata solo a rendicontazione consuntiva delle spese sostenute entro i termini previsti. In caso contrario l'Amministrazione Comunale potrà chiedere la restituzione della somma liquidata sulle spese preventivate.

ART. 7

L'istruttoria viene eseguita dall'ufficio comunale competente per il settore d'intervento, che predispose la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Municipale. Dalla proposta di deliberazione deve risultare espressamente che sono stati osservati i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento.

ART. 8

L'amministrazione Comunale può valutare di erogare contributi anche ad Associazioni aventi la sede legale fuori dal comune di Asiago e/o che non abbia ancora maturato gli anni necessari alla propria iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni alle seguenti condizioni:

- Associazioni nate dalla fusione di più associazioni Altopianesi, aventi la medesima ragione sociale;
- Associazioni che abbiano tra i propri iscritti una quota rilevante di residenti nel Comune di Asiago

ART. 9

La Giunta comunale è delegata all'attuazione di quanto contenuto nelle presenti direttive.

Per iniziative eccezionali e non prevedibili, la Giunta può erogare eventuali contributi motivando l'intervento con adeguata deliberazione.

ART. 10

È delegata la Giunta Comunale all'adozione di un provvedimento per la definizione dei criteri utili ad attuare la determinazione dei contributi qualora il bilancio consuntivo e il rendiconto di spesa risultino inferiori a quello ritenuto ammissibile.

Analoga delega è demandata per la predisposizione di modulistica funzionale.

L'erogazione dei contributi suddetti non è incompatibile ed è cumulabile con quelli eventualmente erogati da altri Enti per le medesime iniziative, purché la somma dei contributi non superi l'importo totale della spesa e venga espressamente dichiarato.

ART. 11

La mancata presentazione della documentazione richiesta comporta, a preventivo la non considerazione della pratica; a consuntivo o la revoca parziale o totale del contributo concesso o la decurtazione dell'importo non documentato nelle erogazioni delle annualità successive.

Viceversa nell'ipotesi in cui, la rendicontazione valutata sulla base dei criteri adottati dalla Giunta Comunale, attesti che il richiedente abbia sostenuto spese maggiori di quelle oggetto del contributo concesso, l'Amministrazione Comunale, sulla base della disponibilità di bilancio, può integrare il contributo previsto per l'anno in corso con la somma sopra citata.

Per l'anno 2015 verranno erogati i contributi sulla base della documentazione da acquisire entro aprile.

ART. 12

Per quanto riguarda l'erogazione di contributi o sostegni economici ai cittadini residenti onde consentire una vita civile e dignitosa e che eviti l'emarginazione causata dall'insufficiente disponibilità economica; l'assistenza sociale e quant'altro attinente a tale servizio, si rimanda alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 7.10.1992.